

COMUNE DI

TOVO SAN GIACOMO

Provincia di Savona



**REGOLAMENTO
SULLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
(T.O.S.A.P.).**

Approvato con D.C.C. n. 9 del 30.03.2005

CAPO I

Disposizioni Generali Amministrative

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e 28 dicembre 1993 n. 566 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della relativa tassa, in conformità a quanto disposto dal Dlgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Quando nel testo del presente Regolamento si fa riferimento ad un articolo di legge senza ulteriori precisazioni il riferimento è al Dlgs 15 novembre 1993 n° 507 e s.m.i.

Art. 2: Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione della tassa, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Funzionario è individuato nell'ambito del Settore dei Servizi tributari del Comune, su proposta del Responsabile di Settore.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 3: Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art.4: Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 5: Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 6: Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, funambolo etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 7: Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 4 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 8: Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se

esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 9: Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione se dovuto.

Art. 10: Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e. il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 11: Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, dell'arredo urbano o per altri motivi contingenti. L'eventuale revoca della concessione sarà notificata all'utente con apposito atto, in cui sono indicati i termini del provvedimento; i termini si intendono perentori anche in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 12: Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di suolo pubblico.

3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizione di ordine e di pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 13: Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 14: Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

Disposizioni generali di natura tributaria

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D. Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993 e s.m.i.

Art. 15: Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 16 - Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato con le modalità previste dal predetto art. 42 con delibera consiliare n. 28 del 29 settembre 1995 e per comodità allegato nuovamente al presente regolamento.

Art. 17: Tariffe

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro il termine stabilito o prorogato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione (art. 27 comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448 ed art. 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - a. prima categoria 100 per cento;
 - b. seconda categoria 80 per cento.

Art. 18: Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 19: Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 507/1993, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 20: Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D.lgs. 507/1993, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 21: Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 16 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 22: Misura dello spazio occupato

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare.

2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo è commisurata alla superficie occupata o a quella corrispondente alla proiezione al suolo delle occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo medesimo.

Art. 23: Passi carrabili

1. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili costituiti generalmente da manufatti o da altro materiale ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata; parimenti si considerano passi carrabili le coperture dei fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitarne l'accesso alle stesse.

Art. 24: Autovetture adibite a trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del D.lgs. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. La tassa complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 25: Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla normativa all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 26: Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.lgs. 507/1993, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 27: Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 del d.lgs. 507/1993, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
 - fino a 12 ore: riduzione del 10 per cento;
 - oltre 12 ore fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni di durata superiore a quattordici giorni viene accordata una riduzione del 20% per tutto il periodo di occupazione; per quelle superiori a trenta giorni viene accordata una riduzione del 30% per tutto il periodo di occupazione.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 28: Occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o altro da aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa dovuta per un anno è determinata come segue: per le occupazioni del territorio comunale la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tassa.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a €516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. L'importo della misura unitaria della tassa è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente. La tassa è versata in una unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il Comune potrà prevedere termini e modalità di pagamento diversi inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 29: Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.lgs. 507/1993, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20 per cento.
3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è aumentata del 10 per cento.

Art. 30: Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa: ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è ridotta al 10 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 42 comma 5, per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 1, per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 30 per cento.
4. Ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
5. Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
6. Ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o di qualsiasi altro rapporto.
7. Ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti e per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta fino al 30 per cento.

Art. 31: Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11 del D.lgs. 507/1993, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del contribuente.

Art. 32: Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 507/1993:
 - a. comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 30 per cento;
 - b. comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; sono ridotte al 50% le occupazioni temporanee realizzate per i fini di cui all'art. 46 del Dlgs. 507/1993.
 - c. comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. Per le altre occupazioni superiori ai 1.000 mq la superficie viene ridotta al 10%.
 - d. comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
 - e. comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.
 - f. comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Art. 33: Esenzione dalla tassa

1. i Sono esenti dal pagamento dalla tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ovvero:

- a. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
 - c. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati
 - d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci
 - e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima
 - f. le occupazioni di aree cimiteriali
 - g. gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono esenti dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico di cui all'art. 47 c. 2 bis del D. Lgs. 15/11/93 n. 507 realizzate con innesti o allacci o impianti di erogazione di pubblici servizi; tale esenzione ha decorrenza dal 01/01/1994.
 3. Sono esenti dalla tassa le occupazioni effettuate con passi carrabili che danno accesso ai fondi agricoli. Tale esenzione ha decorrenza dall'1.1.1994 e viene accordata a richiesta degli interessati, previa dimostrazione con idoneo documento, della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.
 4. Sono esenti dalla tassa le occupazioni permanenti effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggi.
 5. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera c) e comma 63 bis della Legge 549/1995, sono esonerate dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1988.
 6. Sono esenti le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili (art. 45 comma 3).
 7. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana;
 - b. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - c. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - d. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura degli alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - e. occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S.(Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) per il perseguimento degli scopi istituzionali delle medesime.

Art. 34: Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.lgs. 507/1993, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Art. 35: Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993 come modificato con Dlgs 18/12/1997 n° 473 e le restanti disposizioni vigenti in materia.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo e sanzione si applicano gli interessi previsti dall'art. 13 comma 1 della Legge 13/05/1999 n° 133.
3. Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze (approvato con deliberazione Consiglio Comunale n 17 del 30/09/2003).

Art. 36: Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio dalla concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello di rilascio, in mancanza di variazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento di conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 37: Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 38: Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 39: Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme contenute nel D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche, le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

Art. 40: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

INDICE

CAPO I

Pag

<i>Disposizioni generali Amministrative</i>	1
- Art. 1: Oggetto del Regolamento.....	1
- Art. 2: Funzionario responsabile	1
- Art. 3: Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	1
- Art. 4: Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	1
- Art. 5: Denuncia occupazioni permanenti	2
- Art. 6: Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	2
- Art. 7: Concessione e/o autorizzazione	2
- Art. 8: Occupazioni d'urgenza.....	3
- Art. 9: Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	3
- Art. 10: Decadenza della concessione e/o autorizzazione.....	3
- Art. 11: Revoca della concessione e/o autorizzazione.....	3
- Art. 12: Obblighi del concessionario.....	4
- Art. 13: Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.....	4
- Art. 14: Costruzione gallerie sotterranee.....	4

CAPO II

<i>Disposizioni generali di natura tributaria</i>	4
- Art. 15: Classificazione del Comune.....	4
- Art. 16: Suddivisione del territorio in categorie.....	4
- Art. 17: Tariffe.....	5
- Art. 18: Oggetto della tassa	5
- Art. 19: Soggetti passivi.....	5
- Art. 20: Durata dell'occupazione.....	5
- Art. 21: Criterio di applicazione della tassa.....	5
- Art. 22: Misura dello spazio occupato.....	6
- Art. 23: Passi carrabili.....	6
- Art. 24: Autovetture adibite a trasporto pubblico.....	6
- Art. 25: Distributori di carburante.....	6
- Art. 26: Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.....	7
- Art. 27: Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento.....	7
- Art. 28: Occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o altro da aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste.....	7
- Art. 29: Maggiorazioni della tassa.....	7
- Art. 30: Riduzioni della tassa permanente.....	8
- Art. 31: Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa.....	8
- Art. 32: Riduzione tassa temporanea.....	8
- Art. 33: Esenzione dalla tassa.....	9
- Art. 34: Esclusione dalla tassa.....	10
- Art. 35: Sanzioni.....	10
- Art. 36: Versamento della tassa.....	10
- Art. 37: Rimborsi.....	10
- Art. 38: Ruoli coattivi.....	10
- Art. 39: Norme di rinvio.....	10
- Art. 40: Entrata in vigore	11
- Allegato A - Elenco delle categorie	13

APPROVATO CON D.C.C. N° 28 DEL 29/09/1995

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO
Provincia di Savona

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO T.O.S.A.P.
Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.95
- ART. 17 -

ELENCO DELLE CATEGORIE

ART. 42

1^ Categoria: Tovo Capoluogo – Bardino Vecchio – Bardino Nuovo

2^ Categoria: Località Bottassano

ART. 48 – 1° COMMA

Tovo San Giacomo = classe V

- a) Centro abitato: Tovo Capoluogo – Bardino Vecchio – Bardino Nuovo
- b) Zona limitrofa: S.P. N 4 di collegamento
- c) Sobborghi e zone periferiche: Località Bottassano
- d) Frazioni: inesistenti

ART. 48 – 7° COMMA

Tovo San Giacomo = classe V

- a) Centro abitato: Tovo Capoluogo – Bardino Vecchio – Bardino Nuovo
- b) Zona limitrofa: S.P. N 4 di collegamento
- c) Sobborghi e zone periferiche: Località Bottassano